

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001439	22/07/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per l'attività di tirocinio formativo e professionale nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002538 DEL 19/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario - SOSTITUTO
 Firmato Digitalmente il 21/07/2022 11:38 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/07/2022 14:17 Vincenzo GIGANTELLI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/07/2022 17:36 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 22/07/2022 15:08 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/07/2022 18:06

Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per l'attività di tirocinio formativo e professionale nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico D.S., Dott.ssa Simona Mudoni, e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*

(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”,* nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”,* così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
 all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività*

formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

- d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l'accensione di una convenzione triennale per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie di complessivi n. 5 studenti del medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 22/02/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 25524 del 22/02/2022);
- con comunicazione a mezzo mail dell'11/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 86012/2022), l'Università ha trasmesso il modello di progetto formativo, gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative, nonché schema di atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai fini della sottoscrizione del soggetto interno a questa Azienda;
- con successiva comunicazione a mezzo pec del 28/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 84618 del 28/06/2022), l'Ateneo ha trasmesso il testo convenzionale, sottoscritto dal legale rappresentante e schema di atto di nomina quale Responsabile esterno del trattamento di dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionale di massimo n. 5 studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B), nonché di schema di atto di nomina a Responsabile esterno del

trattamento di dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, allegato sub C), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'Università ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Università in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Perugia per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di n. 12 mesi a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti per l'intera durata convenzionale stabilita in anni 3;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che l'eventuale referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla

data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionale di massimo n. 5 studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo allegato sub B), nonché di schema di atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, allegato sub C), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
 - b) sottoscrizione da parte del Dirigente Responsabile della U.O.S Formazione dello schema di atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, approvato al precedente punto 1, ai fini della successiva trasmissione all'Ente promotore;
 - c) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - d) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - e) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - f) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - f. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - f. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - g) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 33/2013;
 - h) di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 - i) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.lgs. 165/2001.

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")**

Premesso che:

- a) in data _____ il Dipartimento di _____ dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito denominato SOGGETTO PROMOTORE o TITOLARE) e _____ (di seguito denominato SOGGETTO OSPITANTE o RESPONSABILE) hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti presso le strutture del Soggetto Ospitante (di seguito denominata CONVENZIONE);
- b) l'erogazione dei servizi previsti in CONVENZIONE da parte del RESPONSABILE comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto del TITOLARE, dei dati personali di seguito specificati, appartenenti alle categorie di studenti di UNIPG (di seguito denominati INTERESSATI) indicati **all'art. 1** della convenzione;
- c) il RESPONSABILE dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento svolto per conto del TITOLARE sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati;
- d) il TITOLARE, in virtù di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, "GDPR" o "Regolamento"), intende designare il SOGGETTO OSPITANTE quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione dei Servizi nel quadro delle relazioni contrattuali con il TITOLARE;

Il sottoscritto Prof. _____, Direttore del Dipartimento medesimo dell'Università degli studi di Perugia, quale designato dal TITOLARE del trattamento dei dati, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR

Nomina

_____ **in persona del** _____, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO con specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di trattamento strettamente funzionali all'erogazione dei servizi previsti in Convenzione e svolti per conto del Titolare di cui all'oggetto.

A tal fine, si specifica quanto segue:

Oggetto

Il trattamento dei dati personali degli Interessati avverrà da parte del RESPONSABILE per le sole finalità richiamate in premessa e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR. In particolare, il RESPONSABILE tratterà per conto del TITOLARE i dati personali (anagrafici, informazioni necessarie alla redazione del registro delle presenze e della scheda finale di valutazione dell'attività) e i curriculum vitae degli studenti, con esclusivo riferimento alle seguenti attività:

- a) selezione dei tirocinanti;
- b) tenuta dei registri delle presenze dei tirocinanti;
- c) adempimenti in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione - responsabilità civile verso terzi, qualora a carico dell'Università (art.5 convenzione);
- d) redazione della scheda di fine attività del tirocinante.

E' espressamente esclusa dall'ambito del presente atto di designazione, qualunque operazione di trattamento dei dati personali svolta da parte del Soggetto ospitante con riguardo a dati personali diversi da quelli sopra indicati ovvero per finalità diverse da quelle sopra indicate. Per le finalità diverse da quelle richiamate il Soggetto ospitante sarà considerato quale autonomo Titolare del trattamento sia nei confronti del TITOLARE che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR e, pertanto, esclusivo responsabile delle relative operazioni di trattamento.

Obblighi generali del RESPONSABILE

Il RESPONSABILE è autorizzato e tenuto a trattare i dati personali degli Interessati solo ed esclusivamente nell'ambito di quanto descritto al precedente articolo 1, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del TITOLARE riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita, nei limiti delle prestazioni dovute in suo favore.

A tal fine il RESPONSABILE si impegna a:

- richiedere i soli dati personali non eccedenti rispetto alle finalità per le quali devono essere trattati e non conservarli oltre le finalità di utilizzo;
- trattare i dati solo mediante personale espressamente autorizzato, per iscritto, sui soli trattamenti contrattualmente previsti e nei limiti in cui il trattamento sia necessario alle attività derivanti dalla Convenzione;
- non comunicarli a terzi, diffonderli né trasferirli verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza di preventiva autorizzazione del Titolare, nel rispetto delle disposizioni del Capo V del Regolamento;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, fornendo le istruzioni idonee allo scopo;
- vincolare per iscritto i propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i dati personali degli Interessati, alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite o rilevate nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- vigilare sull'operato dei propri incaricati al trattamento;
- mettere a disposizione del TITOLARE del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;
- attuare ogni misura tecnica e organizzativa per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, curricolari e di gestione dell'attività di tirocinio, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati di cui al Capo III del Regolamento.

Violazioni di dati personali (cd. "Data Breach")

Il RESPONSABILE si impegna ad informare, tempestivamente e non oltre 24 (ventiquattro) ore, il TITOLARE (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it e via email a rdp@unipg.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la comunicazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali acceduti o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali;
- 2) la categoria degli interessati e il luogo dove si è verificata la violazione;
- 3) il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- 4) gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Ulteriori obblighi

Il RESPONSABILE mette a disposizione del TITOLARE tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del TITOLARE di cui al presente contratto di designazione e consente al TITOLARE del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal TITOLARE stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del RESPONSABILE e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il RESPONSABILE si impegna altresì a:

- a) collaborare, se richiesto dal TITOLARE, con altri eventuali Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- b) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
- c) informare prontamente il TITOLARE di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

Sub-Responsabili al Trattamento

Il RESPONSABILE può ricorrere ad un sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR informando preventivamente e per iscritto il Titolare, in modalità tale da garantire al Titolare di verificare l'adeguatezza del sub-responsabile rispetto i requisiti del GDPR ed esercitare il diritto di opposizione a tale

individuazione previsto al paragrafo 2, art. 28 GDPR. Resta in ogni caso valido quanto disposto al paragrafo 4, art. 28 del Regolamento, anche in termini di responsabilità.

Responsabilità

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il RESPONSABILE risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle legittime istruzioni del TITOLARE del trattamento.

Il RESPONSABILE si impegna a indennizzare e manlevare il TITOLARE da qualsivoglia reclamo, azione o procedimento eventualmente instaurato dagli Interessati nei confronti del TITOLARE, che derivino da una violazione, da parte del RESPONSABILE, degli obblighi assunti con il presente atto, nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto sia della Convenzione, anche in caso di rinnovo della stessa, sia dei tirocini attivati attraverso le singole richieste, perfezionate ai sensi della Convenzione stessa, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del TITOLARE o del RESPONSABILE, come previsto all'art. 6 della Convenzione. Anche successivamente alla cessazione degli effetti suindicati o alla revoca per iscritto della presente designazione, il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni del TITOLARE delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Il RESPONSABILE, all'atto di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione europea o di un'azione giudiziaria in corso che preveda ulteriori trattamenti dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi. Dovrà altresì provvedere alla cancellazione dei dati per i quali non sussistano ulteriori finalità di trattamento o legittimazione alla conservazione.

Diritto di informazione degli Interessati

Spetta al TITOLARE, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR, eventualmente richiedendo al RESPONSABILE la disponibilità dei trattamenti, previsti sul Registro dei trattamenti del Responsabile e operati da questi per garantire le prestazioni contrattuali e il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo quanto previsto all'art. "Trattamenti dati personali" della Convenzione e all'art. 2-quaterdecies secondo comma D. Lgs. 196/2003, il RESPONSABILE provvederà autonomamente ad autorizzare e istruire i tirocinanti sui trattamenti dei dati personali e particolari di cui è titolare e di cui essi potrebbero venire a conoscenza nel corso delle attività in convenzione, nonché a vincolarli ad eventuali obblighi di riservatezza, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10 art. 28 del Regolamento.

Disposizioni finali

Resta inteso che il presente atto di designazione non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE ad una specifica indennità o rimborso per l'attività svolta in virtù degli adempimenti a suo carico derivanti dalla Convenzione.

Il presente atto, inoltre, accordo non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse e/o tra i suoi collaboratori e/o dipendenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Perugia, _____

Per IL TITOLARE

Prof.


_____ firma _____

PER ACCETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

_____ *nome e cognome* _____

_____ firma _____



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A.A.

Convenzione stipulata in data

Elenco nominativo dei tirocinanti, anno di Corso (vedi allegato 1)

Struttura Ospitante:

Sedi di tirocinio:

Periodo di svolgimento:

Tutor designato dal soggetto promotore:

Responsabile Aziendale:

Tutor struttura ospitante: (vedi allegato 2)

Polizze assicurative: 1) INAIL "gestione per conto dello Stato" 2) POLIZZA RCT/O- n- n 406283501 – AXA Assicurazioni spa

Obiettivi del tirocinio: (vedi allegato 2)

**Modalità di tirocinio:
Attività del Tirocinante:**

Obblighi del tirocinante

Firma per il "soggetto promotore"

Prof. Vincenzo Nicola Talea _____

Firma per soggetto ospitante _____

Firma degli studenti

Studente	Firma
xy	
xy	
xy	
xy	

Privacy

Titolari del trattamento sono il Soggetto promotore ed il soggetto ospitante.

Responsabile/i del Trattamento – Soggetto promotore -----

Responsabile/i del Trattamento – Soggetto ospitante -----

I dati riportati sono finalizzati per le finalità connesse al presente progetto formativo individuale da parte dei Titolari del trattamento, il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici)

e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi).

Il conferimento dei dati è necessario in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte del Soggetto promotore e del Soggetto Ospitante A procedere all'espletamento dei dovuti compiti, i dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici e/o privati solo quando ciò sia previsto da legge o dai regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. In nessun caso i dati saranno diffusi.

Il Tirocinante presta il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili e giudiziari eventualmente conferiti. In caso di tirocini extracurricolari realizzati A favore di persone svantaggiate, prese a carico da strutture sociali e/o sanitarie regionali competenti, il progetto formativo individuale deve essere firmato da un genitore o chi ne esercita la potestà genitoriale o tutela.

Luogo e data _____

Firma Tirocinante _____

Allegato 1

Anagrafica studenti II anno A.A.2020-2021

Matricola	Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale
xy	xy	xy	xy	xy
xy	xy	xy	xy	xy
xy	xy	xy	xy	xy
xy	xy	xy	xy	xy

Allegato 2

AZIENDA	STRUTTURA	SERVIZIO	TUTOR	TURNI				OBIETTIVI DEL TIROCINIO
				1° turno	2° turno	3° turno	4	
TIROCINANTI								

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia ("Dipartimento") con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Lucio Severi 1/8 – Edificio A- 06132 San Sisto – Perugia (PG); Codice fiscale e P.IVA N. 00448820548 nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Vincenzo Nicola Talesa, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato alla firma del presente contratto.

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale in persona del Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari;

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi il "soggetto promotore", come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il Dipartimento con Decreto Direttoriale n. 381 del 22/06/2022, ha autorizzato la stipula della presente Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore / Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5).

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

Art. 2 - FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (identificato nel Direttore Responsabile dell'Unità Operativa presso cui lo studente verrà accolto) in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale per il singolo tirocinio, indicato dal predetto Direttore Responsabile dell'Unità Operativa presso cui lo studente verrà accolto anche quale tutore aziendale.

Viene allegato alla presente convenzione il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante, controfirmato per accettazione dal tutore e dal referente aziendali nonché dal Direttore di Dipartimento, come innanzi individuati; il progetto formativo e di orientamento contiene gli estremi identificativi delle coperture assicurative previste dall'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998.

Art. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
- registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor del soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, è tenuto a comunicare al soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni.

Art. 4 - ASSICURAZIONI

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative denunce, nei termini previsti dalla legge. La copertura assicurativa viene, pertanto, integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente (legge finanziaria in vigore da 01.01.2007, commi 1180 e 1181 dell'articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 04.01.2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del successivo D.M. del 30.10.2007 e della nota Circolare n. 8371 del 21.12.2007 del Ministero del Lavoro, che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di tirocinio esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.

Il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, si impegna a segnalare tempestivamente al soggetto promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

Art. 6 - VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Art. 7 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Art. 8 – ONERI FINANZIARI

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso l' imposta di registro sarà a carico della parte richiedente.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 9 — PRIVACY E DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) La finalità del trattamento dei dati personali è la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.
- b) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- c) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 Reg. UE n. 2016/679.

- d) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- e) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- f) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- g) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg.UE n. 2016/679.

Art. 10 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal termine iniziale di efficacia, di cui al periodo successivo, e non è ammesso il rinnovo tacito. La Convenzione ha efficacia decorrente dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

ASL. BARI

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Direttore Prof. **Vincenzo Nicola Talesa**
 Talesa Vincenzo



Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. nn. 4, 8 e 11.

ASL. BARI

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Direttore Prof. **Vincenzo Nicola Talesa**



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002538 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001439 DEL 22/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 19/07/2022 15:39
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 20/07/2022 10:31
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 20/07/2022 12:45